

# LA VITTIMIZZAZIONE ISTITUZIONALE

UN'INDAGINE QUALITATIVA ESPLORATIVA

Centri Antiviolenza D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza

A cura del Gruppo Osservatorio Vittimizzazione:

MARIA GRAZIA APOLLONIO | Centro Antiviolenza G.O.A.P. - Trieste

ELENA BIAGGIONI | Gruppo avvocate D.i.Re

TITTI CARRANO | Gruppo avvocate D.i.Re

EDELINA CARRI | Gruppo avvocate D.i.Re

GLORIA CESANA | CA.DO.M - Monza

LORELLA LEONI | Donne insieme contro la violenza - Pieve Emanuele (MI)

CINZIA MARROCCOLI | Telefono Donna - Potenza

LORENA PAIS | CADMI - Casa di Accoglienza delle donne maltrattate - Milano

MARTA PICARDI | Centro Antiviolenza Roberta Lanzino - Cosenza

MARTINA PISCITELLI | Spazio Donna - Caserta

NADIA SOMMA | Demetra Donne in aiuto - Lugo (Ra)

ANNA TELLINI | Associazione Donatella Tellini - L'Aquila

MANUELA ULIVI | CADMI - Casa di Accoglienza delle donne Maltrattate - Milano

Elaborazione dati:

DOTT.SSA PAOLA SDAO | GRUPPO DATI E RICERCHE D.i.Re



# INDICE

---

- 04 INTRODUZIONE
- 11 NOTA METODOLOGICA
- 13 ANALISI DEI RISULTATI
- 15 VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA SUBITA ALL'INIZIO DEL PERCORSO DI USCITA DELLA VIOLENZA
- 17 VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA SUBITA DURANTE IL PERCORSO DI USCITA DELLA VIOLENZA
- 19 VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA SUBITA ALLA FINE DEL PERCORSO DI USCITA DELLA VIOLENZA
- 21 PROVVEDIMENTI SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE DEI PADRI VIOLENTI  
E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- 23 LA RICADUTA DELLA VITTIMIZZAZIONE SULLE DONNE
- 27 CONCLUSIONI
- 34 I CENTRI ANTIVIOLENZA CHE HANNO PARTECIPATO ALLA RILEVAZIONE

# INTRODUZIONE

Sta finalmente cadendo il velo sulla vittimizzazione istituzionale che colpisce le donne quando decidono di sottrarsi al cerchio della violenza, un fenomeno che viene indagato e denunciato sempre più spesso, con cui devono fare i conti le donne vittime di violenza che chiedono aiuto. In estrema sintesi la vittima di un reato rivive condizioni traumatiche riconducibili alle procedure istituzionali poste in atto dopo la sua denuncia. I motivi sono legati al non riconoscimento della violenza, alla diffidenza verso la donna che denuncia violenza e a pregiudizi e stereotipi sessisti che minano la fiducia nella credibilità della sua testimonianza e sottovalutano il rischio che l'autore di violenza possa commettere altre azioni violente come la ritorsione contro la donna o i figli.

In Italia sono avvenuti casi tragici che hanno coinvolto i figli di donne che avevano denunciato violenze da parte del partner. Si è trattato di cronache di morti annunciate, come nel caso di Erica Patti, i cui figli, Andrea e Davide Iacovone, 13 e 9 anni, furono assassinati dal padre il 16 luglio del 2013<sup>1</sup>. Nonostante le dieci denunce per minacce e maltrattamenti che Erica Patti aveva presentato contro l'ex marito, questi venne lasciato libero, senza nessuna limitazione della responsabilità genitoriale e con la possibilità di stare insieme ai figli.

Antonella Penati, madre di Federico Barakat, ucciso il 25 febbraio 2009, durante un incontro protetto nella sede dei servizi sociali di San Donato Milanese, ha fondato l'associazione "Federico nel cuore"<sup>2</sup>, ed è impegnata a denunciare le inefficienze del sistema di tutela delle vittime di violenza familiare. Nel giugno 2022 l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo nel caso De Giorgi v. Italia per la violazione dell'art. 3 della Convenzione (divieto di trattamenti disumani e degradanti), per non aver riconosciuto la violenza domestica e non aver effettuato adeguata e tempestiva valutazione del rischio. Di particolare interesse il fatto che, per la prima volta, è stato fatto espresso riferimento alla mancata applicazione dell'ordine di protezione per l'evidente confusione tra conflitto e violenza.

La sentenza è piuttosto chiara sul punto: "Anche se è vero che la Corte non può mettere in discussione il fatto che delle misure di protezione potessero essere applicate solo in caso di convivenza, come ha affermato il tribunale civile di Padova, essa osserva che questo stesso tribunale, al quale si era rivolta la ricorrente, ha sottovalutato la situazione, negando la misura di protezione richiesta, ritenendo che si trattasse di una situazione tipica di un conflitto all'interno di una coppia che si stava separando."

---

<sup>1</sup> Patti E. "Col senno di poi. Uccisi e bruciati dal padre. La madre racconta la strage di Ono San Pietro", 2022, Liberedizioni

<sup>2</sup> <http://www.federiconelcuore.com/>

Spesso, sulle madri che denunciano violenze pende l'accusa di alienazione parentale, o sindrome della "madre malevola", un costrutto che prende le più svariate denominazioni, nonostante non sia mai stato riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale, non sia inserito del DSM-V e nell'ICD-11 e il 6 ottobre 2021 sia stato stigmatizzato quale strumento di punizione delle donne che denunciano violenze dal Parlamento europeo. Nella Risoluzione del Parlamento Europeo<sup>3</sup> è stata espressa:

"preoccupazione per l'impatto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, che spesso portano ad una risposta inadeguata alla violenza di genere contro le donne e ad una mancanza di fiducia nei loro confronti, in particolare per quanto riguarda le accuse ritenute false di abusi sui minori e di violenza domestica; condanna l'uso, l'affermazione e l'accettazione di teorie e concetti non scientifici nei casi di affidamento che puniscono le madri che tentano di denunciare abusi sui minori o violenza di genere, impedendo loro di ottenere l'affidamento o limitandone i diritti genitoriali: sottolinea che la cosiddetta sindrome di alienazione parentale e concetti analoghi, che si fondano su stereotipi di genere, operano a scapito delle donne vittime di violenza, colpevolizzandole".

Anche la conferenza della Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne (CSW)<sup>4</sup> del marzo 2022 definisce l'alienazione parentale "un meccanismo viziato da estirpare" e richiama alla necessità di un lavoro a livello internazionale relativo alla custodia e alla tutela dei bambini coinvolti in situazioni di violenza domestica.

Eppure, ancora oggi, il costrutto di alienazione parentale, nonostante sia messo in discussione da istituzioni scientifiche e politiche, viene impiegato da alcuni consulenti tecnici di ufficio, incaricati dai tribunali civili o minorili, ai quali, senza tener conto della violenza, si chiede una valutazione delle competenze genitoriali. Ma tali figure tecniche quale formazione hanno sul maltrattamento nelle relazioni di intimità?

Nell'indagine svolta dalle avvocate della rete D.i.Re si legge: "Se le madri dichiarano la violenza subita per chiedere protezione o rappresentano la paura dei figli ad incontrare il padre, rischiano di essere stigmatizzate e sono considerate alienanti, vendicative o alla ricerca di vantaggi economici. Questo è confermato da quanto emerge dall'indagine: soltanto il 25% delle avvocate intervistate dichiara che la PAS, l'alienazione parentale, o le manipolazioni e le influenze materne non vengono citate".

<sup>3</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull'impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini (2019/2166(INI))

<sup>4</sup> <https://lavocedineويورك.com/ONU/2022/03/18/la-commissione-ONU-sullo-status-delle-donne-UNITE-contro-lalienazione-parentale/>

Il dato è in linea con quanto affermato dal GREVIO nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione di Istanbul in Italia e con quanto accade in molti altri paesi. L'allarme relativo al disconoscimento della violenza domestica nei contesti di separazione e affidamento minori è stato anche lanciato dalla piattaforma internazionale dei meccanismi di monitoraggio ONU, europei e regionali. Detto documento menziona "schemi ricorrenti che ignorano la violenza del partner nella determinazione dei diritti di custodia dei figli, presenti in varie giurisdizioni a livello mondiale". "Schemi" che si ripropongono evidentemente anche nel contesto italiano.

Nell'autunno 2021 sono stati pubblicati i risultati di una indagine empirica condotta nel 2018. "La valutazione delle competenze genitoriali da parte dei CTU in situazioni di violenza domestica" realizzata da Maria Chiara Feresin, Marianna Santonocito e Patrizia Romito che hanno intervistato consulenti tecnici d'ufficio chiamati a valutare le competenze genitoriali nei casi di affidamento dei figli in presenza di violenza domestica. Il campione intervistato era composto da 15 professionisti con un'esperienza in qualità di CTU in un arco temporale compreso tra 2 e 22 anni. Lo studio, approvato dal Comitato Etico dell'Università di Trieste, è stato condotto secondo le linee guida per la ricerca in psicologia pubblicate dall'Associazione Italiana di Psicologia.<sup>5</sup> Ne è emerso che:

Il processo di formazione dei CTU intervistati è frammentato e diversificato. I requisiti per svolgere il ruolo di CTU sono generici e diversi da tribunale a tribunale. Alcuni CTU intervistati hanno frequentato corsi di specializzazione in psicologia giuridica con durate diverse ma senza un percorso accademico specifico; altri hanno frequentato master in criminologia e psicologia giuridica; altri ancora hanno sviluppato le loro competenze, come afferma uno di loro, "on the road", con esperienze acquisite negli anni. Non è richiesta una formazione specifica sulla protezione dei minori e la violenza domestica per diventare un CTU o per effettuare la valutazione delle competenze dei genitori. In particolare, dai racconti dei CTU, viene evidenziata l'importanza della figura del padre per lo sviluppo sano del bambino, importanza che risiede più in ciò che il padre simbolicamente rappresenta che nei suoi effettivi comportamenti.

Dalle interviste ai CTU, svolte durante la ricerca, sono emersi anche notevoli pregiudizi misogini sulle donne ed evidenti stereotipi che conducono a non credere alla testimonianza delle vittime di violenza.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> <https://sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-violenza-contro-le-donne-2021-3>

<sup>6</sup> Ecco alcune dichiarazioni dei CTU riportate nella ricerca

Lo Stato italiano, del resto, non ha fatto abbastanza per contrastare stereotipi, pregiudizi e tutte le resistenze culturali che ostacolano la parità e impediscono l'applicazione delle leggi e le tutele per donne e minori vittime di violenza. È quanto risulta anche dal GREVIO, il rapporto pubblicato il 13 gennaio 2020 dal Consiglio d'Europa<sup>7</sup>. Il Gruppo di esperte che valutano la corretta applicazione nel nostro Paese della Convenzione di Istanbul<sup>8</sup> ha evidenziato come le leggi in vigore non trovino adeguata applicazione e come questo vanifichi l'efficacia delle norme fondamentali come quelle sullo stalking, il cosiddetto Codice Rosso, e la cosiddetta legge sul femminicidio. La mancanza di una formazione adeguata di magistrati/magistrate, servizi sociali e forze dell'ordine risulta la principale causa di vittimizzazione delle donne e dei minori che subiscono violenza diretta o assistita. Il Rapporto GREVIO ha evidenziato con preoccupazione che, nelle cause di affidamento dei figli, non viene rispettato l'articolo 31 della Convenzione di Istanbul, ove si raccomanda che, "al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza". Magistrati/magistrate, assistenti sociali, forze dell'ordine spesso leggono la violenza come conflitto tra le parti; di conseguenza si garantisce la continuità della frequentazione tra bambini/bambine e padri denunciati o persino condannati per violenza. Il Rapporto GREVIO ha anche evidenziato come, raramente, venga fatto prevalere l'interesse dei minori rispetto alla genitorialità condivisa e come l'alienazione parentale, costruito ascientifico, faccia ricadere sulla madre la responsabilità del rifiuto da parte del bambino/bambina alla frequentazione con il padre.

---

CT10: "Non ho fatto corsi di psicologia giuridica, io ho fatto on the road ... la formazione l'ho fatta sul campo, direttamente insomma, e questo mi ha permesso di entrare in tutte le dinamiche".

CT3: "Ho fatto solo un master in psicologia giuridica".

CT8: "Mentre stavo preparando l'esame di Stato ho fatto un corso di un anno di durata, calcola da Gennaio a Novembre, e ho preso il diplomino proprio di Psicologia giuridica".

CT11: "Penso sia fondamentale (...) qualsiasi persona ha un valore legato alla madre e uno al padre, se viene a mancare una delle due componenti ci sono problemi (...) se il padre è violento sempre e comunque, cioè nel senso che comunque questo padre può rappresentare una fase ideale o idealizzante che va mantenuta nel bambino e bisogna stare attenti di non rompere la fase idealizzata (...) il contatto con il padre violento significa che io non vado a sradicare parti di me (...) non è negativo il padre ma può avere degli elementi che vengono metabolizzati e considerati, bisogna controllare e gestire la situazione ovviamente ma chi va a togliere totalmente un padre violento fa una lobotomia".

<sup>7</sup> Rapporto GREVIO, 2020 - Gruppo di esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - Segretariato dell'organismo di monitoraggio della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - Consiglio d'Europa

<sup>8</sup> Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, Convenzione di Istanbul - 2011, ratificata in legge dallo stato italiano n. 77, 27.06.2013

<https://www.direcontrolaviolenza.it/cosa-deve-fare-lo-stato-italiano-per-attuare-la-convenzione-di-istanbul-secondo-il-grevio/>  
<http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/Grevio-revisione-last-08-06-2020.pdf>

Abbiamo rilevato le stesse criticità esposte nel Rapporto Grevio, nell'indagine ***Il (Non) riconoscimento della violenza domestica nei tribunali civili e per i minorenni***, pubblicata nel giugno 2021.<sup>9</sup>

Nella nostra indagine mettiamo in luce in quale misura, in presenza di allegazioni di maltrattamenti e violenze contro le donne e/o i minori, vengano disposti ugualmente incontri protetti e non protetti, tra il padre maltrattante e i figli/figlie, senza tutelare adeguatamente la madre e gli stessi minori. Persiste la convinzione che un uomo maltrattante possa essere comunque un buon padre.

L'indagine delle avvocate è risultata coerente con le risultanze della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, presieduta da Valeria Valente, presentata nel luglio del 2021<sup>10</sup> e con la successiva relazione presentata nel maggio 2022.<sup>11</sup> Da tali documenti si rileva il problema della lettura della violenza come mera conflittualità da parte dei magistrati/magistrate, evidente portato di una quanto mai scarsa formazione e specializzazione.

La Scuola Superiore della magistratura ha segnalato che, a livello centrale, sono stati realizzati solo 6 corsi di formazione in 3 anni, e sono state realizzate 25 iniziative di formazione a livello locale, che hanno coinvolto il 13% di magistrati/magistrate. Quanto al Consiglio Nazionale Forense, a livello nazionale sono stati realizzati in un triennio più di 100 eventi formativi, ma vi hanno partecipato solo lo **0,4%** di avvocati/avvocate, in maggioranza civilisti/e. Altre criticità sul terreno formativo riguardano gli ordini degli psicologi, che hanno realizzato solo 24 corsi di formazione sulla violenza in tre anni.

Si possono così evidenziare i principali problemi che le donne incontrano quando denunciano violenza:

- ***non riconoscimento della violenza e confusione tra conflitto e violenza;***
- ***sottovalutazione e scarsa credibilità attribuita alla testimonianza delle donne;***
- ***colpevolizzazione per la violenza subita o per non averla denunciata "prima";***
- ***essere giudicate madri che non tutelano i figli;***
- ***considerare pretestuose le denunce.***

<sup>9</sup> [https://www.direcontrolaviolenza.it/nuova-ricerca-il-non-riconoscimento-della-violenza-domestica-nei-tribunali-civili-e-per-i-minorenni/d-i-re\\_il-non-riconoscimento-della-violenza-domestica\\_compressed/](https://www.direcontrolaviolenza.it/nuova-ricerca-il-non-riconoscimento-della-violenza-domestica-nei-tribunali-civili-e-per-i-minorenni/d-i-re_il-non-riconoscimento-della-violenza-domestica_compressed/)

<sup>10</sup> <http://senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1300287.pdf>

<sup>11</sup> <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/372013.pdf>

Nei percorsi istituzionali, inoltre, si tende a mettere sullo stesso piano la donna che ha subito violenza e chi l'ha commessa. Persiste una cultura familistica che induce i soggetti istituzionali ad intervenire per la ricomposizione delle relazioni familiari ad ogni costo, anche attraverso mediazioni o terapie di coppia, contravvenendo alle prescrizioni della Convenzione di Istanbul che vietano interventi di mediazione.

La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, presieduta dalla senatrice Valente, evidenzia quanto la sottovalutazione del fenomeno della violenza nell'ambito dei giudizi civili e minorili, in particolare nei procedimenti relativi all'affidamento dei figli minori, abbia come conseguenza il verificarsi di fenomeni di vittimizzazione secondaria effettuata dalle istituzioni qualora operino senza seguire le direttive internazionali e nazionali, e il non garantire comportamenti rispettosi e tutelanti, tali da non ledere la dignità personale, la salute psicofisica e la sicurezza delle vittime.

Le smagliature del sistema purtroppo possono portare a conseguenze estreme. Gli ultimi (ma non unici) fatti di cronaca, accaduti alla fine del 2021, rivelano quanto sia grave non riconoscere la pericolosità della violenza nelle relazioni di intimità. La notte tra il 19 e il 20 novembre 2021, in un parco cittadino a Reggio Emilia, Mirko Genco ha assassinato Juana Cecilia Azzanna Loayz. Juana aveva sporto denuncia per stalking contro Mirko Genco, che era stato, peraltro, arrestato già due volte. Poi, il patteggiamento a due anni di reclusione aveva fatto cadere le misure cautelari grazie alla concessione della condizionale. Questo caso è drammaticamente emblematico per l'assenza di un'accorta e puntuale valutazione del rischio.

Qualche settimana dopo a Morazzone, in provincia di Varese, la notte del 31 dicembre, Daniele Paitoni, di appena sette anni, viene assassinato dal padre, Davide Paitoni, agli arresti domiciliari per aver accoltellato un collega di lavoro. L'uomo si stava separando dalla madre di Daniele. Eppure, nonostante ci fossero anche denunce per maltrattamenti, è stata disposta la visita del bambino al padre.

In entrambi questi casi, è del tutto evidente l'assenza di una valutazione del rischio che può essere compiuta sia dalle forze dell'ordine che dal tribunale o dal servizio sociale. Gli elementi per valutare la pericolosità degli autori di violenza possono essere individuati attraverso un processo attento di valutazione del rischio, l'acquisizione di informazioni dai Centri antiviolenza e l'ascolto della paura delle donne e dei/delle bambini/e.

L'Italia nel 2017 è stata condannata dalla Corte Europea dei diritti umani<sup>12</sup> per non aver agito con sufficiente rapidità per proteggere una donna, Elisaveta Talpis e suo figlio, da minacce e maltrattamenti perpetrati dal marito, che portarono all'uccisione del ragazzo e al grave ferimento della donna. Elisaveta Talpis, secondo la Corte, fu oggetto di discriminazione in quanto donna e la sua denuncia venne sottovalutata.

---

<sup>12</sup> [http://www.antoniocasella.eu/archiva/Talpis\\_it.pdf](http://www.antoniocasella.eu/archiva/Talpis_it.pdf)

È evidente che per la Corte di Strasburgo gli Stati hanno l'obbligo di prevedere e prevenire violenze contro familiari da parte di maltrattanti.

Più recentemente, nel mese di aprile 2022, la Corte Europea<sup>13</sup> ha di nuovo condannato l'Italia per non aver tutelato una donna e il suo bambino ucciso dal padre, ripetutamente denunciato per maltrattamenti. Ancora una volta la Corte EDU rileva l'inadeguatezza dello Stato italiano nel tutelare le donne che denunciano la violenza domestica e i loro figli.

Persistono, tuttavia, pregiudizi e stereotipi misogini e sessisti che impediscono adeguate tutele. Sempre la Corte Europea dei diritti umani - nel maggio 2021,<sup>14</sup> ha evidenziato le difficoltà della società italiana ad affrancarsi da arcaici retaggi culturali per la rivittimizzazione di una donna che denunciò lo stupro agito da un gruppo di uomini. Il fatto riguardò la sentenza della Corte d'Appello per lo stupro avvenuto nella Fortezza da Basso. La Corte Europea ha stigmatizzato la sentenza dei giudici fiorentini, ritenendo che avesse violato l'articolo 8 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. "Ne consegue - dice la sentenza CEDU - che le autorità nazionali non hanno tutelato la ricorrente dalla vittimizzazione secondaria durante tutto il procedimento, di cui la redazione della sentenza è parte integrante".

La presente indagine qualitativa rientra nel progetto della associazione D.i.Re che ha istituito l'Osservatorio nazionale sulla vittimizzazione secondaria ed è volta, in questo primo lavoro, a ricostruire il fenomeno attraverso lo sguardo e a partire dalle esperienze delle operatrici dei Centri antiviolenza, testimoni privilegiate del racconto che le donne fanno sugli ostacoli che incontrano nei percorsi di uscita dalla violenza.

---

<sup>13</sup> <https://www.direcontrolaviolenza.it/stato-italiano-inadeguato-nella-tutela-delle-donne-che-denunciano-ancora-una-condanna-in-un-caso-di-violenza-domestica-per-litalia-dalla-corte-europea-per-i-diritti-delluomo/>

<sup>14</sup> <http://www.osservatoriodiscriminazioni.org/index.php/2021/12/15/italia-condannata-per-stereotipi-sessisti-sentenza-cedu-27-maggio-2021/>

# NOTA METODOLOGICA

Nel luglio 2021 si è aperto un confronto tra i Centri antiviolenza di D.i.Re sullo specifico problema della vittimizzazione delle donne, con l'obiettivo di istituire un Osservatorio sulla vittimizzazione secondaria.

È emersa la necessità di approfondire e tracciare la vittimizzazione secondaria che subiscono le donne che scelgono di uscire da una situazione di violenza. Grazie all'esperienza delle operatrici, testimoni privilegiate degli ostacoli che le donne incontrano nei percorsi di uscita dalla violenza, si è condotta una indagine qualitativa esplorativa che ha coinvolto 37 Centri antiviolenza distribuiti in 13 regioni: Lombardia (8 centri), Emilia-Romagna (9 centri), Sardegna (1 centro), Basilicata (1 centro), Lazio (1 centro), Toscana (2 centri), Campania (4 centri), Sicilia (1 centro), Veneto (2 centri), Friuli-Venezia Giulia (3 centri), Umbria (1 centro), Calabria (1 centro) e Basilicata (1 centro), Abruzzo (2 centri), rappresentativi, da un punto di vista territoriale, dei 109 Centri antiviolenza gestiti dalle 82 associazioni che aderiscono alla rete D.i.Re.

Gli incontri online hanno consentito di definire gli obiettivi dell'Osservatorio. Alcuni centri hanno dato la disponibilità di quantificare con una prima valutazione la vittimizzazione secondaria riferita dalle donne accolte. È stato quindi avviato questo studio che vuole essere una prima indagine qualitativa rivolta a 37 Centri antiviolenza e riferita alle donne accolte. Gli obiettivi individuati sono:

- ***raccogliere, attraverso le operatrici dei Centri di D.i.Re, esperienze, parole delle donne che hanno subito e subiscono violenza istituzionale, svelando gli interventi inadeguati delle istituzioni nei loro percorsi;***
- ***pubblicare periodicamente dati sulla vittimizzazione delle donne;***
- ***sensibilizzare e informare decisori, rappresentanti politici e i media nel loro insieme delle criticità del sistema di interventi a tutela delle vittime con l'obiettivo di individuare buone prassi e giurisprudenza in materia di diritto di famiglia e violenza contro le donne;***

L'indagine esplorativa e non a campione,<sup>15</sup> è prodromica ad una indagine quantitativa sulla vittimizzazione istituzionale, che coinvolgerà tutti i Centri di D.i.Re nelle future attività dell'Osservatorio.

---

<sup>15</sup> La ricerca costituisce un primo momento che ha come obiettivo principale l'esplorazione di comportamenti ed esperienze. Non si basa quindi sulla raccolta di dati quantitativi, ma rappresenta una ricerca di tipo qualitativo.

Alle operatrici è stato somministrato un questionario volto a rilevare, a livello percettivo ed esperienziale, il punto di avvio della vittimizzazione istituzionale e in quale misura le donne ne siano oggetto e da parte di quali soggetti istituzionali.

Il questionario è stato strutturato in tre parti, che corrispondono alle fasi del percorso di uscita dalla violenza da parte della donna:

- lo “svelamento” ovvero il momento in cui la donna rivela, parla, racconta della violenza che subisce, momento che non coincide necessariamente con quello in cui viene fatta la denuncia o viene avviato il percorso giudiziario;
- l’avvio di iter giudiziari (amministrativi, civili, penali) per separazioni, affido dei figli ecc. o la fase successiva alla denuncia;
- la fine del percorso giudiziario, quando vengono emessi decreti, ordinanze e sentenze provvisorie o definitive.

L’entità della vittimizzazione istituzionale percepita dall’operatrice di accoglienza nel percorso con la donna è indicata con un grado che va da 1 (massimo ostacolo) a 5 (minimo ostacolo).

Il questionario somministrato ha rilevato a livello percettivo ed esperienziale, da parte delle operatrici, il momento di avvio della vittimizzazione istituzionale, in quale misura le donne ne siano state oggetto e da parte di quali soggetti istituzionali.

Concludono la rilevazione due domande sui provvedimenti di sospensione della responsabilità genitoriale e sulla valutazione del rischio ed una finale che evidenzia la ricaduta della vittimizzazione sul benessere e sul vissuto delle donne nella quale veniva richiesto di dare al massimo tre risposte.

Gli istogrammi riportati sono rappresentativi delle risposte date dalle operatrici dei Centri antiviolenza in merito ai servizi che ritengono maggiormente vittimizzanti nelle diverse fasi del percorso della donna. Vengono rappresentati i servizi che più frequentemente le operatrici collocano al primo posto come vittimizzanti, quelli collocati al secondo posto, fino a quelli collocati al quinto posto e quindi ritenuti meno vittimizzanti.

# ANALISI DEI RISULTATI

“Quando sono entrata nell’aula di tribunale mi sono sentita inerme, è come se avessi avuto la percezione di ciò che sarebbe arrivato dopo”.

Le donne prese in considerazione nella rilevazione sono state 5.740 e di queste il **27%** delle donne accolte (pari a 1.568 donne) hanno avviato un percorso con la giustizia (Grafico 1). Quindi quasi una donna su tre ha avviato un’azione giudiziaria, penale o civile o entrambe, nel percorso di uscita dalla violenza, dato confermato dalla rilevazione annuale che l’associazione D.i.Re conduce su 109 Centri antiviolenza.




Grafico 1 - Donne accolte che hanno avviato un PERCORSO GIUDIZIARIO

L’analisi delle risposte ricevute dalle operatrici dei centri selezionati evidenzia che in ogni fase del percorso di uscita dalla violenza vi è presenza di vittimizzazione istituzionale: momento iniziale **77,8%**; azione giudiziale avviata **91,7%**; termine dell’azione giudiziale **86,1%** come mostra il Grafico 2.




Grafico 2 - Vittimizzazione istituzionale nelle tre fasi del percorso giudiziale

In ogni fase del percorso di uscita dalla violenza, le operatrici dei centri segnalano la presenza di vittimizzazione istituzionale ai danni delle donne, coerentemente con quanto rilevato da altre indagini sul tema. La concordanza di questi risultati non può che evidenziare quanto la vittimizzazione secondaria sia pervasiva e quanto ostacoli l'uscita dalla violenza e comprometta la tutela e i diritti delle donne e delle bambine/i.

# VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA SUBITA ALL'INIZIO DEL PERCORSO DI USCITA DALLA VIOLENZA

“Avevo subito un tentativo di violenza sessuale da mio marito ed ero andata a suonare al portone dei carabinieri senza essere certa di volerlo denunciare. Un maresciallo mi chiese al citofono cosa fosse accaduto ed uscì dicendomi che mi avrebbe sentita all'esterno della caserma perché sennò, se avessi parlato all'interno, sarebbe stato costretto a procedere con la denuncia. Mi spaventai e andai via”.

Per quanto riguarda l'inizio del percorso di uscita dalla violenza, la quasi totalità (**93% circa**) delle operatrici che hanno partecipato all'indagine hanno confermato che sussiste vittimizzazione soprattutto da parte delle forze dell'ordine e ben oltre la metà (**60% circa**) da parte dei servizi sociali, che sono i soggetti istituzionali che più incisivamente intervengono quando le donne svelano le violenze.

Il momento dello svelamento può coincidere con interventi in emergenza operati dalle forze dell'ordine, con il ricorso alle cure del pronto soccorso oppure può manifestarsi quando le donne chiedono aiuto ai servizi sociali o si avviano iter giudiziari dopo l'attivazione del cosiddetto Codice Rosso o del servizio sociale, su segnalazione della Procura. Il dato di vittimizzazione è elevato e può spiegare anche perché, per esempio, le donne poi decidano di non formalizzare le denunce rivolgendosi all'Autorità Giudiziaria. La minimizzazione, la scarsa attenzione ai bisogni delle donne o la colpevolizzazione, ovvero il non riconoscimento della violenza, possono fungere da deterrente e indurre le donne a non recarsi da un medico, a rinunciare alla denuncia e possono, in alcuni casi, spingerle a tornare più volte con l'autore di violenza prima di interrompere la relazione. La mancanza di una lettura corretta della violenza, spesso interpretata come lite familiare, la mancanza di un lavoro di rete delle forze dell'ordine, del pronto soccorso e dei servizi socio-sanitari con il Centro antiviolenza del territorio, l'assenza di protocolli di intervento, costituiscono alcuni dei problemi che le donne possono incontrare quando svelano maltrattamenti.

Il Grafico 3 mostra quali sono le istituzioni che prevalentemente vittimizzano le donne. Tra i diversi soggetti elencati, i Centri antiviolenza hanno dichiarato che le forze dell'ordine sono estremamente o abbastanza vittimizzanti nel **60%** e nel **32%** dei casi, rispettivamente; 1 centro su 3 (**33% circa**) ha indicato il servizio sociale come soggetto estremamente vittimizzante e 1 centro su 4 (**25% circa**) come abbastanza vittimizzante.




Grafico 3 - Livello di vittimizzazione da parte dei soggetti coinvolti, all'inizio del percorso. (valori percentuali)

Per quanto riguarda la frequenza della vittimizzazione, il **64,3%** dei Centri Antiviolenza ha risposto che accade **spesso**, il **25%** **a volte**, il **7,1%** **raramente** e il **3,6%** **sempre** (Grafico 4).




Grafico 4 - Frequenza della vittimizzazione all'inizio del percorso (valori percentuali)

# VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA SUBITA DURANTE IL PERCORSO DI USCITA DALLA VIOLENZA

“La CTU mi ripeteva che il giudice avrebbe fatto ciò che avrebbe indicato nella sua perizia, mi chiese più volte come mai avessi deciso di denunciare proprio mentre mi stavo separando e non prima perché le sembrava una cosa strana e strumentale. Mi sentivo confusa, avrei dovuto denunciare prima? Ma prima quando? Mi chiese se avevo desiderio di vendetta nei confronti del mio ex. Non capivo tutte quelle domande ma capivo che, nonostante le denunce per maltrattamenti, ero a rischio di perdere l'affidamento dei figli”.

I dati relativi alla vittimizzazione aumentano quando le donne denunciano e intraprendono percorsi giudiziari nei tribunali civili, penali o minorili: il **91,7%** dei Centri hanno confermato che le donne subiscono violenza istituzionale (Grafico 2).

Anche in questa fase del percorso, si registra un'alta frequenza di vittimizzazione secondaria, operata prevalentemente dai servizi sociali e dai tribunali (Grafico 5). In particolare, i Centri antiviolenza hanno indicato i servizi sociali come soggetto prevalentemente vittimizzante dichiarandoli estremamente o abbastanza vittimizzanti nel **40%** circa e **30%** circa dei casi, rispettivamente. Il **23,3%** dei Centri ha indicato come soggetto agente di vittimizzazione le consulenze tecniche d'ufficio. Secondo la valutazione delle operatrici, le donne con figli coinvolte in cause di affidamento sono spesso esposte a pressioni, a valutazioni della competenza genitoriale da parte del servizio sociale e del tribunale civile (che spesso dispone CTU). Frequentemente, inoltre, le donne vedono archiviate le denunce o restano deluse perché i maltrattanti non sono colpiti da alcuna misura cautelare o da ordine di allontanamento e da divieto di avvicinamento. Spesso si vedono imporre percorsi di mediazione familiare, come già evidenziato nel report il (non) riconoscimento della violenza domestica nei tribunali civili e dei minori del Gruppo avvocates D.i.Re di cui si riporta un significativo commento:

“Dal monitoraggio svolto emerge la tendenza a “medicalizzare” i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento, con conferimento di incarichi al servizio sociale, ai servizi sociosanitari e ai consulenti tecnici d'ufficio che non prendono in considerazione i fatti e la violenza. Purtroppo, è invalsa l'abitudine di prescrivere ai genitori un percorso terapeutico (di coppia o anche individuale), ossia di sottoporsi ad una terapia psicologica valutata come utile o necessaria come sostegno alla capacità genitoriale, conducendo in tal modo ad una medicalizzazione dei rapporti familiari laddove in particolare vi sia violenza”.




Grafico 5 - Livello di vittimizzazione da parte dei soggetti coinvolti, durante il percorso.  
(valori percentuali)

Il **72,3%** delle risposte ha indicato che la vittimizzazione in questa fase avviene **spesso**, il **6,1% sempre**, il **18,2% a volte** e il **3% raramente** (Grafico 6).




Grafico 6 - Frequenza della vittimizzazione durante il percorso (valori percentuali)

# VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA SUBITA ALLA FINE DEL PERCORSO DI USCITA DALLA VIOLENZA

“Dopo l’ennesima aggressione sono dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso e ho avuto una prognosi di 15 giorni. L’assistente sociale mi propose una mediazione familiare ed io ho seguito il suo consiglio, mi disse che era per il bene dei bambini, sono andata ma non riuscivo nemmeno a parlare perché avevo paura”.

L’**86,1%** dei Centri antiviolenza hanno risposto che la vittimizzazione istituzionale è presente anche alla fine del percorso di uscita dalla violenza (Grafico 2), quando l’iter giudiziario si conclude con sentenze nei processi penali o nei procedimenti civili e minorili con decreti di affidamento dei figli o decisioni che riguardano l’assegnazione della casa familiare o la determinazione dell’assegno di mantenimento. Non a caso in questa fase i Centri indicano (Grafico 7) i servizi sociali (**oltre il 50%**) come le istituzioni maggiormente vittimizanti, seguite dai tribunali (**quasi il 45%**). La frequenza della vittimizzazione è percepita come elevata: il **51,6%** dei Centri ha risposto che questo avviene spesso e il **48,8%** che avviene a volte (Grafico 8). Tale aspetto desta preoccupazione perché la vittimizzazione avviene quando la donna e gli eventuali minori stanno già da tempo soffrendo le conseguenze della violenza.




Grafico 7 - Livello di vittimizzazione da parte dei soggetti coinvolti, alla fine del percorso.  
(valori percentuali)




Grafico 8 - Frequenza della vittimizzazione secondaria alla fine del percorso  
*(valori percentuali)*

# PROVVEDIMENTI SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE DEI PADRI VIOLENTI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

“Durante la mediazione familiare, la psicologa mi ha detto che sarebbe stato opportuno che dicessi a mio figlio, nonostante il mio ex fosse stato condannato a 2 anni per maltrattamenti, che avevo esagerato nella denuncia perché ero arrabbiata e che dovevo farlo per aiutare mio figlio a recuperare il rapporto col padre”.

Provvedimenti di sospensione e decadenza della responsabilità genitoriale di autori di violenza vengono disposti difficilmente: il **41,7%** dei Centri ha risposto che questo avviene **raramente**, il **19,4%** che questo non avviene **mai**, il **19,4%** ha risposto che avviene **a volte**, e solo il **16,7%** dei Centri antiviolenza evidenzia che provvedimenti limitanti la responsabilità genitoriale sono **frequenti** (Grafico 9). Il dato conferma quanto già rilevato dalla ricerca del Gruppo avvocato D.i.Re e dalla Commissione Parlamentare sul Femminicidio: resta prioritaria per i tribunali una visione adulto-centrica della relazione genitore-figlio, dove la salvaguardia della frequentazione prevale su ogni valutazione del rischio, su ogni considerazione del benessere del bambino e del suo preminente interesse, senza, peraltro, in alcun modo tener conto della paura del genitore violento che alcuni bambini e alcune bambine manifestano.




Grafico 9 - Frequenza di provvedimenti di sospensione responsabilità genitoriale del maltrattante (valori percentuali)

La valutazione del rischio non viene operata o viene operata raramente. Il **36,1%** dei Centri antiviolenza ha risposto che ciò avviene **raramente**, il **41,7%** **mai**, il **19,4%** **a volte** e solo il **2,8%** ha risposto **spesso** (Grafico 10). Questo dato è preoccupante perché rileva come la valutazione del rischio non venga quasi mai effettuata con specifiche e a volte gravi ricadute in ogni fase del percorso delle donne. Rileva, altresì, l'assenza di un quadro di riferimento di intervento che disponga e predisponga, fin dall'inizio del percorso di uscita della violenza e a partire dalla testimonianza delle donne, misure di tutela efficaci, quali la messa in protezione delle vittime, le misure cautelari nei confronti dei violenti e i provvedimenti volti alla limitazione della loro responsabilità genitoriale, in attesa di verifiche e di un adeguato monitoraggio che non valuti solo la reiterazione dei comportamenti violenti ma soprattutto il benessere delle donne e dei minori.




Grafico 10 - Frequenza di riferimenti alla valutazione del rischio (valori percentuali)

# **LA RICADUTA DELLA VITTIMIZZAZIONE SULLE DONNE**



# LA RICADUTA DELLA VITTIMIZZAZIONE SULLE DONNE

“Mi è stato consigliato (dall’assistente sociale) di accettare la proposta di mio marito di fare un viaggio a Formentera. È stato un incubo perché non ha smesso di umiliarmi anche davanti a persone estranee”.

“Se avessi saputo cosa mi aspettava, non avrei mai denunciato”.

In base alla rilevazione, per il **75%** dei Centri antiviolenza le donne provano prevalentemente sentimenti di rabbia e per il **69,5%** dei Centri antiviolenza le donne provano un senso di impotenza in ragione degli inadeguati interventi istituzionali (Grafico 11). L’esperienza negativa nel rapporto con le istituzioni, oltre a non tutelare le donne e ad esporle al rischio di reiterazione della violenza da parte del maltrattante, instilla in loro un profondo senso di sfiducia.




Grafico 11- Grado di prevalenza delle reazioni delle donne vittimizzate dalle istituzioni  
(valori percentuali)

Non ci si deve stupire se nel nostro Paese la violenza nelle relazioni di intimità resti in gran parte sommersa e se molte donne scelgano di non denunciare. Quello che provano le donne va anche oltre la rabbia, l'impotenza e la paura, è molto di più. Se hanno figli e affrontano l'iter separativo e procedimenti di affido, si sentono dilaniate dal conflitto di dare ascolto alle istituzioni (che le vogliono collaborative, ovvero chiedono che si prodighino per convincere i figli ad incontrare il padre e le invitano ad essere amichevoli con l'ex) e il bisogno di protezione dalla violenza che hanno visto perpetrarsi contro loro stesse e i figli.

Ci chiediamo, anche alla luce degli studi della psicologia del trauma<sup>16</sup>, quali conseguenze possa avere sulla psiche di un minore il fatto di essere costretto ad incontrare un genitore che teme, sentendo che gli viene a mancare anche la protezione materna.

---

<sup>16</sup> Per approfondimenti si veda:

- Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia - Cismai, 2017, Linee guida Cismai - Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri, [www.cismai.org](http://www.cismai.org)
- Luberti R., Grappolini C. (2017, 2020), Violenza assistita, separazioni traumatiche, maltrattamenti multipli. Erickson ed.

Le psicoterapeute dei Centri antiviolenza D.i.Re possono testimoniare che:

“

La violenza assistita per i bambini rappresenta una esposizione che produce un trauma cumulativo perché spesso questa non è sporadica ma protratta nel tempo. Dopo un'esperienza traumatica non si può andare semplicemente oltre, una parte del cervello, quella deputata a garantire la sopravvivenza fisica e psichica, non dimentica. Anche se noi vogliamo dimenticare gli episodi, il ricordo traumatico dell'evento resta incapsulato nel cervello e la memoria delle emozioni di paura, impotenza e vergogna provate dai bambini restano attive e anche dopo molto tempo, anche dopo anni, può essere riattivata attraverso fattori scatenanti che provocano reazioni automatiche, i trigger. La memoria traumatica può quindi essere riattivata anche se l'evento primario è cessato, se si è esposti a fattori scatenanti che fanno venire meno la condizione di sicurezza. Ad esempio, può accadere che si abbia una riattivazione se il bambino rivede o deve passare del tempo con l'autore di violenza. La conseguenza di questa riattivazione è la mobilitazione di una enorme quantità di ormoni dello stress che fanno ri-sperimentare al bambino ogni reazione psicobiologica e neuronale connessa al pericolo.<sup>17</sup>

”

---

<sup>17</sup> Cinzia Sintini, psicoterapeuta, docente alla Scuola di specializzazione SIB - Società italiana biosistemica - Seminario del 24 febbraio 2022 - Violenza assistita ed estreme conseguenze - Linee di intervento per orfani speciali - organizzato dall'associazione "Dalla parte dei minori".



# CONCLUSIONI

L'esperienza maturata dalle operatrici dei Centri antiviolenza nel confronto con le donne evidenzia quanto sia diffusa e pervasiva la *violenza istituzionale*.

I primi risultati ottenuti dall'indagine percettiva ed esperienziale delle operatrici di accoglienza dei Centri selezionati evidenziano l'assenza di interventi adeguati a sostenere la donna nel percorso di uscita dalla violenza. Si rileva l'assenza di interventi specialistici ed articolati, probabilmente ciò è dovuto alla mancanza di una formazione adeguata da parte delle reti istituzionali, di professioniste e professionisti, coinvolti e nel sostenere le donne e nel contrastare adeguatamente il fenomeno della violenza maschile.

A questa prima fase seguiranno altri approfondimenti previsti dalle attività dell'Osservatorio di D.i.Re, strumento dedicato agli approfondimenti sullà violenza che le donne subiscono quando chiedono di essere sostenute dalle istituzioni. È infatti previsto un approfondimento sul tema attraverso uno studio quantitativo che coinvolgerà tutti i Centri di D.i.Re che rappresentano un riferimento importante per l'ampiezza di conoscenza del fenomeno rappresentato. Come è noto, i Centri di D.i.Re sono un terzo dei Centri antiviolenza riconosciuti e oggetto di rilevazione da parte di Istat.

Troppo spesso le donne riferiscono di non sentirsi credute ed accolte, di venir ritenute responsabili della violenza che subiscono. Solo raramente la violenza viene presa in considerazione al fine della determinazione dei rapporti genitoriali e risulta praticamente inesistente la valutazione del rischio, troppo spesso con gravi conseguenze, talvolta riportate dalla cronaca, per la tutela delle donne e dei loro figli e figlie.

La violenza ha costi sociali oltreché umani e il mancato intervento o la mancata volontà di intervento determina conseguenze negative sul benessere e la salute delle donne, sulla loro sicurezza e sulla loro determinazione ad avviare e a mantenere percorsi, anche giudiziari, di uscita dalla violenza. Al contrario favorisce l'occultamento della violenza anche in situazioni spesso pericolose per le donne che trovano rifugio nel silenzio.

Eppure i riferimenti normativi esistono.

La Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, Convenzione di Istanbul<sup>18</sup>, ratificata in legge dallo stato italiano<sup>19</sup>, mette al centro il diritto delle donne e dei/delle bambini/e ad uscire dalla violenza in sicurezza (diritto prioritario rispetto a quello della bigenitorialità) che deve essere tenuto in considerazione nella determinazione dei rapporti genitoriali (artt. 31 e

---

<sup>18</sup> <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>

<sup>19</sup> Legge n.77,27.06.2013 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/01/13G00122/sg>

Garantisce alle vittime i supporti necessari per sporgere denuncia (art. 21) e in ogni passaggio dell'iter di uscita dalla violenza, compresa un'approfondita valutazione del rischio (art. 51) e l'implementazione di misure di protezione (artt. 52, 53, 56), mentre vieta la mediazione familiare proprio perché parifica la vittima e l'aggressore (art. 48.1). Esplicita, inoltre, la necessità di evitare ogni forma di vittimizzazione secondaria (art. 18.3).

Molte sentenze, soprattutto di Corte di Cassazione, hanno fatto proprie le indicazioni della Convenzione di Istanbul, sottolineando l'importanza di mettere al primo posto la sicurezza di donne e bambini/e, il loro ascolto ed il rispetto della volontà espressa,<sup>20 21</sup> la necessità di escludere non solo l'affidamento condiviso, ma anche qualunque contatto autore-vittima nei casi di violenza<sup>22</sup> e di rigettare l'uso di concetti (quali conflitto di lealtà ecc...) non riconosciuti scientificamente.<sup>23 24 25</sup>

Molto significativa anche la più recente Ordinanza della Suprema Corte (n. 9691/22), ove si afferma come il principio del superiore interesse del minore esprima un diritto sostanziale: il diritto a che il suo superiore interesse sia valutato e considerato preminente. La Cassazione perviene così a stabilire che tale interesse deve prevalere su altri diritti che possano comprimerlo, come nel caso concreto, quello alla bigenitorialità affermata dal padre contro una pretesa condotta "alienante" da parte della madre. In conclusione, l'Ordinanza riprende l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine all'inutilizzabilità di una teoria o costrutto pseudo-scientifico quale è la PAS (v. Cass. 13217/21).

---

<sup>20</sup> Sentenza di Corte di Cassazione civile n. 5757, 23 marzo 2016

<https://renatodisa.com/corte-di-cassazione-sezione-i-sentenza-23-marzo-2016-n-5757-escluso-il-collocamento-della-minore-presso-il-padre-malgrado-gli-accertati-comportamenti-della-mamma-per-distruggere-la-figura-patern/>

<sup>21</sup> Sentenza di Corte di Cassazione civile n. 13274, 16 maggio 2019

<https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-13274-del-16-05-2019>

<sup>22</sup> [https://www.procuracassazione.it/procuragenerale-resources/resources/cms/documents/RC\\_36260-2019.pdf](https://www.procuracassazione.it/procuragenerale-resources/resources/cms/documents/RC_36260-2019.pdf)

<sup>23</sup> Sentenza di Corte di Cassazione civile n. 7041, 20 marzo 2013

<https://www.altalex.com/documents/news/2013/03/21/affido-dei-figli-la-sindrome-di-alienazione-parentale-non-esiste>

<sup>24</sup> Sentenza di Corte di Cassazione n. 13217, 22 gennaio 2021

[https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B6c167a8e-3c2c-477f-a061-cdd967dc6912%7D\\_cassazione-civile-ordinanza-13217-2021.pdf](https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B6c167a8e-3c2c-477f-a061-cdd967dc6912%7D_cassazione-civile-ordinanza-13217-2021.pdf)

<sup>25</sup> Corte di Appello di Roma, sezione famiglia e per i minorenni, sentenza n. 2, 3 gennaio 2020.

<https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-civile/1358-ripartire-dai-fatti-per-un-diritto-delle-relazioni-familiari-che-parta-dall-esperienza>

Precisa come, al contrario, occorra provare se la condotta sia stata tale da aver leso in modo grave il rapporto tra il figlio e l'altro genitore, tenendo sempre al centro il principio secondo il quale ogni decisione sull'affido di un minore dev'essere prioritariamente orientata a garantire il massimo benessere per il minore stesso, protagonista di quella determinata vicenda. La Suprema Corte ha ribadito il vincolo per il legislatore nazionale al rispetto della Convenzione di Istanbul.<sup>26</sup>

Come ci ricordano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 29/01/2016:

“Le norme convenzionali recepite attraverso legge di ratifica sono sottoposte, alla luce dell'art. 117 Cost. all'obbligo di interpretazione conforme che impone, ove la norma interna si presti a diverse interpretazioni, o abbia margini di incertezza, di scegliere quella che consenta il rispetto degli obblighi internazionali”<sup>27</sup>

La vittimizzazione secondaria entra nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 17/11/2021,<sup>28</sup> la Corte fa esplicito riferimento all'art. 18 della Convenzione di Istanbul, il quale prescrive che gli Stati firmatari si impegnino ad evitare la “vittimizzazione secondaria”.

Esplicita la Corte che la vittimizzazione secondaria:

- ***consiste nel far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato;***
- ***è spesso riconducibile alle procedure delle istituzioni susseguenti ad una denuncia, o comunque all'apertura di un procedimento giurisdizionale;***
- ***è una conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittime di reati di genere, e l'effetto principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa.***

<sup>26</sup> <https://www.differenzadonna.org/wp-content/uploads/2022/03/Sentenza-della-Cassazione.pdf>

<sup>27</sup> Cass. Sezioni Unite del 29/01/2016, sentenza n. 10959, pag. 12

<sup>28</sup> Cass. Sezioni Unite, del 17/11/2021, sentenza n.35110, che afferma i seguenti principi di diritto: "il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art.15, è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della stessa legge, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, e dei quali il giudice di merito deve dare conto nella decisione, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure formulati da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali"; "in forza della normativa espressa dall'art. 7 della Carta di Nizza, art. 8 della CEDU e art. 18 della Convenzione di Istanbul, e delle pronunce della Corte EDU in materia, una pronuncia di stato di abbandono di un minore, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, non può essere in alcun caso fondata sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dall'altro".

Partendo da tali premesse la Corte, nell'accogliere il ricorso della madre avverso la pronuncia di stato di adottabilità della figlia minore, afferma che una siffatta pronuncia non può essere in alcun caso fondata sullo stato di sudditanza e di assoggettamento in cui vive la madre, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dal proprio partner, dovendosi dare piena applicazione alla normativa sovranazionale (art. 7 della Carta di Nizza, art. 8 CEDU, art. 18 Convenzione di Istanbul) che costituisce il parametro di legittimità, non soltanto delle decisioni giudiziarie nazionali, ma prima ancora della normativa nazionale e regionale.

Ma non è solo la giurisprudenza a sottolineare la necessità di buone prassi di intervento a favore delle vittime di violenza. Il Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia, Cismai,<sup>29</sup> ricorda che "la violenza è un fenomeno grave, diffuso, che mette seriamente a rischio la salute psico-fisica e la vita stessa delle madri e dei minori" e che va distinta dal conflitto familiare. L'intervento richiede l'interruzione della violenza e la protezione dei bambini e delle loro madri, il che implica anche l'esclusione dell'affidamento condiviso e una seria valutazione dei vissuti di paura espressi.

I Centri antiviolenza di D.i.Re lavorano e continueranno a lavorare sostenendo le donne nei percorsi di riconoscimento della violenza costituendo un anello imprescindibile di conoscenza del fenomeno da cui trarre saperi e conoscenze utili per costruire un mondo migliore e rispettoso per tutte e tutti.

Anche a livello internazionale<sup>30 31 32</sup> giungono raccomandazioni ad un'efficace tutela e al rispetto dei diritti delle donne e dei bambini e delle bambine vittime di violenza, tenendone pienamente conto in tutto l'iter di affrancamento e in particolare al momento della separazione e nelle decisioni relative all'affidamento dei figli.

---

<sup>29</sup> Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia. Documento sui requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri, Cismai, 2005, 2017.  
[https://cismai.it/wp-content/uploads/2017/05/Opuscolo\\_ViolenzaAssistita\\_Bassa.pdf](https://cismai.it/wp-content/uploads/2017/05/Opuscolo_ViolenzaAssistita_Bassa.pdf)

<sup>30</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull'impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini (2019/2166(INI))  
<https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0406IT.html>

<sup>31</sup> Documento ONU - 9 dicembre 2021

Comitato CEDAW - ONU - Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW) 2011, 2017  
<https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm> <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/convention.htm>  
[https://cidu.esteri.it/resource/2016/09/48434\\_f\\_CEDAWmaterialetraduzione2011.pdf](https://cidu.esteri.it/resource/2016/09/48434_f_CEDAWmaterialetraduzione2011.pdf)

Un buon segnale di prospettiva proviene dalle parole di una dirigente dei servizi sociali del comune di Reggio Emilia:<sup>33</sup>

“

“Occorre partire continuamente da noi stessi, come donne e come uomini che non hanno paura di chiamare le cose col loro nome e di fare i conti con un sistema estremamente complesso che ci chiede contemporaneamente di sostenere le vittime e di valutare le capacità genitoriali di entrambi i genitori, trattando in modo neutrale vittima e carnefice.

I principi su cui si fonda il trattato di Istanbul dovrebbero guidarci sempre, nelle azioni da mettere in campo in questo sistema. Ognuno per la sua parte.

La violenza non è conflitto. Ad esempio.

La violenza non può mai essere giustificata. Ad esempio.

La violenza non è mediabile. Ad esempio.

La violenza in famiglia è figlia della cultura patriarcale. Ad esempio.

La responsabilità della violenza è esclusivamente di chi la agisce. Ad esempio.

“La neutralità favorisce sempre l’oppressore, non la vittima” (Elie Wiesel)

Occorre quindi prendere posizione come servizi sociali in questo sistema che spesso ci disorienta, che ci porta a mischiare la violenza con il conflitto, che ci chiede di essere neutrali anche a fronte di palesi ingiustizie. Formazione costante, supervisione e costruzione di tavoli inter-istituzionali sono strade possibili e da percorrere. Per aiutarsi a vedere e riconoscere la violenza, per poterla trattare con competenza, per sperimentare il coraggio di contrastare una cultura che ancora troppo spesso la giustifica.”

”

---

<sup>33</sup> Germana Corradini, “La neutralità favorisce sempre l’oppressore, non la vittima” (Elie Wiesel)

<https://www.mifido.org/2022/01/07/la-neutralita-favorisce-sempre-loppressore-non-la-vittima-elie-wiesel/>

Dunque, è possibile produrre e costruire buone prassi, a patto che si conoscano e si applichino i riferimenti normativi esistenti e che si modifichi, grazie anche alla formazione e alla sensibilizzazione continua, il paradigma culturale.

Si tratta, in sostanza, di recepire le raccomandazioni del Comitato GREVIO<sup>34</sup> ad utilizzare in modo corretto le norme esistenti, ad investire nella formazione permanente sul tema e conseguentemente ad elaborare linee guida specialistiche di intervento.

Si tratta, soprattutto, di investire in un cambiamento culturale che permetta di vedere e di leggere correttamente il fenomeno della violenza.

Il primo passo di una vera e propria “rivoluzione culturale” che, come ben sappiamo, chiama in causa in ogni parte del mondo il superamento di una cultura patriarcale così persistente e diffusa, specie nei tempi di guerra che stiamo vivendo.

---

<sup>34</sup> Rapporto GREVIO, 2020 - Gruppo di esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - Segretariato dell'organismo di monitoraggio della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - Consiglio d'Europa.

<https://www.direcontrolaviolenza.it/cosa-deve-fare-lo-stato-italiano-per-attuare-la-convenzione-di-istanbul-secondo-il-grevio/>  
<https://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/Grevio-revisione-last-08-06-2020.pdf>

# I CENTRI ANTIVIOLENZA CHE HANNO PARTECIPATO ALLA RILEVAZIONE:

ASSOCIAZIONE ANANKE	Pescara
ASSOCIAZIONE DONATELLA TELLINI	L'Aquila
ASSOCIAZIONE TELEFONO DONNA	Potenza
ASSOCIAZIONE ROBERTA LANZINO	Cosenza
ASSOCIAZIONE ARCIDONNA - CENTRO AURORA - NAPOLI	Napoli
ASSOCIAZIONE SPAZIO DONNA	Caserta
CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA	Bologna
DEMETRA DONNE IN AIUTO	Lugo (RA)
ROMPI IL SILENZIO	Rimini
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE	Modena
NONDASOLA	Reggio Emilia
ASSOCIAZIONE CENTRO ANTIVIOLENZA	Parma
ASSOCIAZIONE TRAMA DI TERRE	Imola
SOS DONNA	Faenza (RA)
ASSOCIAZIONE VOCE DONNA	Pordenone
ASSOCIAZIONE FRIDA	San Miniato (PI)
ASSOCIAZIONE G.O.A.P.	Trieste
LUCHA Y SIESTA	Roma
LINEA ROSA	Ravenna
CA.DO.M	Monza
ASSOCIAZIONE VIVA DONNA	Val Trompia (BS)
DONNE INSIEME CONTRO LA VIOLENZA	Pieve Emanuele (MI)
CADMI - CASA DI ACCOGLIENZA DELLE DONNE MALTRATTATE	Milano
ASSOCIAZIONE DONNE CONTRO LA VIOLENZA	Crema
ASSOCIAZIONE EOS	Varese
ASSOCIAZIONE CASA DELLE DONNE	Brescia
CERCHI D'ACQUA	Milano
ONDA ROSA	Nuoro
ASSOCIAZIONE DONNEINSIEME "SANDRA CRESCIMANNO"	Enna
ASSOCIAZIONE PRONTO DONNA	Arezzo
ASSOCIAZIONE L'ALBERO DI ANTONIA	Terni
COOP ISIDE - CENTRO ANTIV. ESTIA	Mestre (VE)
COOP ISIDE - CENTRO ANTIV. SONIA	Noale (VE)
COOP ISIDE - CENTRO ANTIV. NILDE	Castelfranco Veneto (TV)
ASSOCIAZIONE DA DONNA A DONNA	Gorizia

N O V E M B R E 2 0 2 2

